

**Ordinanza del DATEC
concernente gli emolumenti del Servizio
d'omologazione di natanti
(OEmSON)¹**

del 2 luglio 2001 (Stato 1° marzo 2008)

*Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia
e delle comunicazioni,*

visto l'articolo 11 capoverso 1 dell'ordinanza del 23 gennaio 1985² sull'esame del
tipo dei natanti,

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina gli emolumenti riscossi dal Servizio d'omologazione di natanti per le perizie e altri atti ufficiali.

Art. 2 Obbligo di pagare gli emolumenti

¹ Per le prestazioni del Servizio d'omologazione è percepito un emolumento.

² Se l'emolumento chiesto per una prestazione è dovuto da più persone, queste ne rispondono solidalmente.

³ La persona che ha inoltrato una richiesta d'esame e non presenta il natante all'ora e al giorno stabiliti per l'esame stesso deve pagare l'emolumento di base, a meno che non abbia revocato l'iscrizione del natante presso il Servizio d'omologazione almeno due giorni lavorativi prima della data d'esame o non abbia rinunciato all'esame.

Art. 3 Spese

¹ Le spese possono essere calcolate separatamente e secondo i costi effettivi. Sono fatturate assieme agli emolumenti.

² Sono considerati spese i costi non coperti dalle tariffe degli emolumenti, in particolare le tasse postali e di telecomunicazione, i supplementi per gli invii espresso, l'esecuzione di duplicati e di traduzioni.

RU 2001 1900

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC dell'8 feb. 2008 (RU 2008 553).

² RS 747.201.5

Art. 4³ Emolumenti per prestazioni amministrative

Gli emolumenti per le seguenti prestazioni amministrative ammontano a:

	franchi
a. verbale dell'esame tecnico	30.–
b. certificato tipo	50.–
c. registrazione nel certificato tipo	30.–

Art. 5⁴ Emolumenti per l'esame tecnico

¹ L'emolumento di base per l'esame tecnico delle imbarcazioni sportive e delle imbarcazioni da diporto ammonta a:

	franchi
a. fino a 10 m di lunghezza	120.–
b. oltre 10 m di lunghezza	150.–

² Per le imbarcazioni sportive e le imbarcazioni da diporto sono riscossi i seguenti supplementi:

	franchi
a. per le imbarcazioni con motore entro bordo	30.–
b. per il controllo:	
1. dell'illuminazione	30.–
2. della protezione delle acque	30.–
3. degli impianti sanitari	30.–
4. degli impianti fissi per il carburante	30.–
5. delle cisterne fisse delle acque nere	30.–
c. per la misurazione del rumore in esercizio	200.–
d. per la misurazione delle vele:	
1. fino a 15 m ² di superficie velica	100.–
2. oltre 15 m ² di superficie velica	150.–

³ Per le imbarcazioni da diporto sono inoltre riscossi i seguenti supplementi per il calcolo:

	franchi
a. del numero delle persone	30.–
b. della potenza propulsiva	30.–
c. del bordo libero	30.–
d. della stabilità	30.–

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC dell'8 feb. 2008 (RU 2008 553).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC dell'8 feb. 2008 (RU 2008 553).

⁴ Per i controlli successivi sono riscossi solamente gli emolumenti di cui ai capoversi 2 e 3.

⁵ Per gli altri natanti l'emolumento è calcolato conformemente all'articolo 7.

Art. 6⁵

Art. 7 Emolumenti per gli altri atti ufficiali

¹ Gli emolumenti per gli altri atti sono calcolati in ragione del dispendio di tempo.

² Essi variano tra 100 e 150 franchi per ora di lavoro. Gli emolumenti dipendono dal volume e dalla difficoltà del lavoro e si applicano alle prestazioni che non corrispondono al volume ordinario dell'esame.

Art. 8 Riduzione o esenzione

Il Servizio d'omologazione può ridurre l'importo degli emolumenti o esentare dalla loro corresponsione, in particolare se:

- a. l'atto ufficiale è nel suo interesse;
- b. il controllo successivo è effettuato senza colpa del titolare del certificato tipo.

Art. 9 Decisione sugli emolumenti⁶

¹ Gli emolumenti sono oggetto di una decisione formale, se la persona tenuta a versarli lo chiede.

² ...⁷

Art. 10 Scadenza e termine di pagamento

¹ L'emolumento è esigibile:

- a. al momento della comunicazione scritta all'assoggettato;
- b. in caso d'impugnazione, al momento in cui la decisione su ricorso passa in giudicato.

² Il termine di pagamento è di 30 giorni a partire dalla data di esigibilità.

Art. 11 Riscossione

¹ Il Servizio d'omologazione stabilisce le modalità di pagamento.

⁵ Abrogato dal n. I dell'O del DATEC dell'8 feb. 2008 (RU **2008** 553).

⁶ Nuovo testo giusta il n. V 6 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4477).

⁷ Abrogato dal n. V 6 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4477).

² La consegna del verbale dell'esame tecnico e del certificato tipo può essere rifiutata fino al saldo degli emolumenti.

Art. 12 Prescrizione

¹ Il credito per emolumenti si prescrive in cinque anni dalla data di scadenza.

² La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo con il quale il credito è fatto valere presso l'assoggettato.

Art. 13 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 5 agosto 1997⁸ concernente gli emolumenti della Commissione per l'esame federale del tipo dei natanti è abrogata.

Art. 14 Disposizioni transitorie

¹ Per gli esami non ancora conclusi all'entrata in vigore della presente ordinanza si applicano le disposizioni previgenti.

² Agli esami di imbarcazioni sportive per le quali la richiesta d'esame del tipo è stata presentata a partire dal 1° maggio 2001 sono applicabili gli emolumenti di cui alla presente ordinanza.

Art. 15 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 16 luglio 2001.

⁸ [RU 1997 2017]